



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

- L'inoperatività della ritenuta sugli interessi per i finanziamenti dall'estero
- La valutazione antiabuso di una scissione parziale asimmetrica
- Il trasferimento delle eccedenze IRES in caso di fusione
- Il vincolo di sospensione della riserva da riallineamento
- L'emissione di una nota di variazione in presenza di clausola risolutiva espressa
- L'esenzione dalla ritenuta sui dividendi uscita in caso di accesso al regime di adempimento collaborativo
- Il trasferimento di marchi italiani in caso di cessione di un'azienda situata all'estero
- Il trattamento Iva degli aggiustamenti di prezzo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- La disapplicazione della disciplina delle società di comodo in caso di eventi sfortunati e inettitudine produttiva
- La prova dell'inerenza e la correlazione con l'attività di impresa

L'inoperatività della ritenuta sugli interessi per i finanziamenti dall'estero

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 30 agosto 2021, n.569

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti nell'ambito delle ritenute alla fonte sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio-lungo termine corrisposti a soggetti non residenti. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'esenzione dalla ritenuta prevista ai sensi dell'art.26, comma 5-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600 opera solo a condizione che il percipiente diretto degli interessi pagati da un'impresa italiana sia uno dei soggetti "qualificati" menzionati dalla norma stessa (enti creditizi stabiliti nell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea, nonché investitori istituzionali privi di soggettività tributaria costituiti in Stati appartenenti alla *white list* e soggetti a vigilanza in tali Stati); essa non può operare, invece, se il finanziamento è concesso all'impresa italiana dalle controllate estere di tali soggetti.

[torna su](#)

La valutazione antiabuso di una scissione parziale asimmetrica

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 25 agosto 2021, n.555

L'Agenzia delle entrate, in tema di elusione fiscale, ha chiarito che un'operazione di scissione parziale asimmetrica non integra i presupposti dell'abuso del diritto, di cui all'art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, nella misura in cui i beni delle società coinvolte rimangono attratti al regime di impresa, non rientrando l'operazione in un disegno unitario finalizzato alla successiva rivendita o donazione delle quote di tali società mediante la costituzione di "società contenitori", non connotate da alcuna operatività, con imposizione potenzialmente ridotta rispetto a quella che graverebbe se i beni fossero ceduti dalle società di appartenenza.

[torna su](#)

Il trasferimento delle eccedenze IRES in caso di fusione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 agosto 2021, n.542

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, ha chiarito che, un'operazione di fusione per incorporazione intervenuta prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non pregiudica il trasferimento infragruppo di eccedenze IRES, ai sensi dell'art.43-*ter* del dpr 29 settembre 1973, n.602, a condizione che dalla contabilità e dagli atti della fusione risulti la volontà della società fusa e nonostante la dichiarazione, da cui devono risultare gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi, venga presentata dalla società incorporante per conto della stessa.

[torna su](#)

Il vincolo di sospensione della riserva da riallineamento

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 agosto 2021, n.539

L’Agenzia delle entrate, in materia di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici, ha chiarito che, in caso di affrancamento della riserva con contestuale versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art.110, comma 8 del dl 14 agosto 2020, n.104, non è necessario sottoporre la riserva stessa al vincolo di sospensione anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, la cui funzione risulterebbe integralmente assolta dal versamento dell’imposta sostitutiva. Infatti, afferma l’Amministrazione finanziaria, la costituzione del vincolo di sospensione di imposta consente di memorizzare il prelievo fiscale attribuibile in caso di distribuzione della riserva ai soci, da cui il contribuente viene definitivamente liberato in caso di opzione per l’affrancamento della riserva.

[torna su](#)

L’emissione di una nota di variazione in presenza di clausola risolutiva espressa

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 6 agosto 2021, n.11

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’emissione della nota di variazione in caso di risoluzione dell’operazione, ai sensi dell’art.26, commi 2 e 9 del Decreto Iva. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che laddove l’operazione venga meno, in tutto o in parte, per effetto dell’attivazione di una clausola risolutiva espressa, è legittima l’emissione di una nota di variazione anche in presenza di una contestazione dei presupposti per l’attivazione della predetta clausola risolutiva espressa, fermo restando l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.

[torna su](#)

L’esonazione dalla ritenuta sui dividendi uscita in caso di accesso al regime di adempimento collaborativo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 6 agosto 2021, n.537

L’Agenzia delle entrate, in tema di fiscalità internazionale, e, in particolare, in materia di ritenute sui dividendi erogati da una società italiana alla società madre residente in Svizzera, ha chiarito che, l’esonazione dalla ritenuta prevista dall’art.15 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004, non può essere applicata se la distribuzione dei dividendi avviene prima del compimento del periodo minimo di possesso della partecipazione, nemmeno a fronte dell’impegno, da parte della società madre, a detenere la partecipazione per il biennio minimo. Tuttavia, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, nel particolare caso in cui il contribuente istante sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo, di cui all’art.3 del dlgs 5 agosto 2015, n.128, la costante interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria e la comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali possono derogare a questa regola, consentendo l’esonazione anche laddove l’erogazione del dividendo avvenga prima del compimento del biennio.

[torna su](#)

Il trasferimento di marchi italiani in caso di cessione di un'azienda situata all'estero

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 6 agosto 2021, n.536

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, in caso di cessione, a favore di un soggetto non residente, di un complesso aziendale situato all'estero, il trasferimento degli *asset* esistenti sul territorio nazionale costituisce un'operazione autonomamente rilevante dal punto di vista Iva. Pertanto, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, il trasferimento dei marchi registrati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi rappresenta una prestazione di servizi non soggetta ad Iva in Italia per carenza del requisito territoriale, ai sensi dell'art.7-ter del Decreto Iva.

[torna su](#)

Il trattamento Iva degli aggiustamenti di prezzo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 6 agosto 2021, n.529

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che gli aggiustamenti di prezzo (c.d. "*Profit True Up*") operati in relazione ad alcune cessioni domestiche di beni e determinati in funzione dei profitti conseguiti dalle parti, sono rilevanti ai fini Iva, poiché è possibile appurare l'esistenza di un nesso diretto tra l'iniziale cessione e l'aggiustamento a consuntivo. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, detti aggiustamenti, incidendo sulla base imponibile, devono essere documentati come variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art.26 del Decreto Iva

[torna su](#)

La disapplicazione della disciplina delle società di comodo in caso di eventi sfortunati e inettitudine produttiva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 agosto 2021, n.23384

La Corte di Cassazione, in materia di società di comodo, ha chiarito che, il concentrarsi di eventi sfortunati e/o un'inettitudine produttiva dovuta ad una mancanza di strategie imprenditoriali, costituiscono "oggettive situazioni" che non consentono il conseguimento di ricavi e reddito minimi, ai sensi dell'art.30, comma 4-bis della legge 23 dicembre 1994, n.724. Infatti, afferma la Suprema Corte, entrambi i fattori richiamati sono estranei alla volontà dell'imprenditore e rilevano ai fini in esame, in quanto espressione dell'incapacità dello stesso a raggiungere determinati risultati, voluti, ma non conseguiti

[torna su](#)

La prova dell'inerenza e la correlazione con l'attività di impresa

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 agosto 2021, n.23381

La Corte di Cassazione, in tema di reddito di impresa, ha chiarito che, il requisito dell'inerenza si ritiene validamente integrato solo ove venga riscontrato un nesso diretto ed immediato tra l'acquisto di un bene o la prestazione di un servizio e l'attività di impresa, avendo riguardo all'oggetto sociale formalizzato nello statuto e alla capacità, anche solo potenziale, di produrre reddito imponibile. Pertanto, conclude la Suprema Corte, in assenza di un preciso riferimento con l'oggetto sociale, la deduzione di detti costi è possibile solo se il contribuente è in grado di dimostrare che l'attività ha effettivamente dato luogo a ricavi.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it